

Fiscalità internazionale

I rischi fiscali dell'internazionalizzazione delle imprese

Intervento coordinato da parte degli Stati per rafforzare la lotta all'evasione e consapevolezza da parte delle imprese dei rischi fiscali che le operazioni di internazionalizzazione comportano. Tali conclusioni emergono dal Seminario "Esterovestizione e Interposizione Fittizia, Treaty Shopping e Anti-Abuso Internazionale", tenutosi presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Lido di Ostia (RM), l'11 aprile 2013 e moderato dal Prof. Dr. Piergiorgio Valente, Chairman del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne.

di Caterina Alagna, Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners

L'intervento coordinato degli Stati per contrastare l'evasione fiscale internazionale e la pianificazione fiscale aggressiva

I processi di espansione oltre frontiera delle imprese multinazionali sono stati influenzati da notevoli cambiamenti nell'ultimo ventennio, sia riguardo ai volumi di transazioni sia sul fronte della tipologia dei contratti stipulati.

La dimensione globale del reddito delle imprese multinazionali rende particolarmente complessa la sua ridefinizione su base territoriale da parte delle Autorità fiscali, con conseguenti:

- difficoltà di applicazione dei criteri di collegamento del reddito con un determinato Paese;
- potenziali conflitti tra Amministrazioni nelle pretese impositive;
- rischi di doppia imposizione.

La globalizzazione dell'economia, oltre ad incentivare la competizione tra le imprese, crea concorrenza anche fra gli Stati stessi i quali frequentemente utilizzano la leva fiscale al fine di attrarre gli investimenti esteri.

In tale contesto, le politiche economiche e fiscali degli Stati devono essere adottate tenendo in considerazione l'interazione delle stesse con quelle utilizzate negli altri Paesi.

Come indicato nel Rapporto "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Rapporto BEPS), i più importanti Governi europei (Francia, Germania e Regno Unito principalmente) hanno sollecitato un intervento coordinato degli Stati per rafforzare la lotta all'evasione fiscale internazionale e "rivedere" i principi fiscali contenuti nelle disposizioni convenzionali.

Come sottolineato nel corso del Seminario "Esterovestizione e Interposizione Fittizia, Treaty Shopping e Anti-Abuso Internazionale", tenutosi presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Lido di Ostia (RM), l'11 aprile 2013, anche il Governo italiano segue con particolare attenzione gli sviluppi sul dibattito della tassazione delle imprese multinazionali.

A tal proposito, in data 28 novembre 2012, il Sottosegretario Vieri Ceriani ha risposto in merito ad un'interrogazione parlamentare proposta dall'On. Graziano relativa agli accertamenti tributari effettuati nei confronti della multinazionale Google (cfr. "[Pianificazione fiscale internazionale, nel mirino l'economia digitale](#)", il Quotidiano IPSOA del 29 novembre 2012). In particolare, il Sottosegretario Vieri Ceriani ha illustrato l'operato del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, la cui attività ispettiva nei confronti della società Google Italy S.r.l. è mirata "principalmente a riscontrare l'esistenza dei requisiti normativi previsti per la configurabilità in capo alla citata società italiana di una stabile organizzazione in Italia delle suddette società estere (Google Ireland Ltd e Google Inc.)".

Secondo quanto affermato dal Sottosegretario, i verificatori hanno ritenuto che la società Google Italy S.r.l. fosse da considerare stabile organizzazione in Italia delle società Google Inc. e Google Ireland Ltd., in quanto si è constatato:

- "l'esistenza in Italia di uno specifico luogo, costituito da un'installazione materiale, attraverso la quale Google Ireland Ltd e Google Inc. hanno svolto in maniera strumentale e non ausiliaria la propria attività;
- che la disponibilità di tale luogo è stata inequivocabilmente continuativa e tale da integrare il requisito della fissità dell'attività sul territorio nazionale;
- che l'organizzazione dei mezzi, di concerto con le risorse umane impiegate sul territorio italiano, è stata idonea, prodromica e finalizzata alla produzione dell'intero reddito sviluppato in Italia, attraverso la stipula dei contratti con i clienti italiani;

- che l'assoggettamento ad imposizione in Italia dei ricavi maturati sul territorio nazionale è stato in realtà eluso sulla base dei contenuti del citato contratto di servizi generali, artatamente posto in essere con la sola finalità di simulare l'esercizio da parte di Google Italy S.r.l. di una mera attività ausiliaria e preparatoria, che non ha tuttavia trovato alcun riscontro negli elementi di fatto acquisiti".

Notevole rilevanza mediatica ha avuto la problematica della tassazione delle **imprese multinazionali** cd. "**digitali**", le quali riescono, per effetto della loro componente intangibile, a sfuggire alla tassazione e localizzare i redditi in giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità di vantaggio.

In particolare, il dibattito verte sulla **liceità dei comportamenti posti in essere** dalle imprese multinazionali che consistono nello **sfruttare le distorsioni** esistenti nei diversi ordinamenti internazionali al fine di **ottimizzare il carico fiscale**: si tratta quindi di delineare entro quali confini la pianificazione fiscale può essere considerata legittima e quando, al contrario, "sfocia" nella cd. "**pianificazione fiscale aggressiva**".

Infine, nel corso del Seminario è stata ribadita la centralità dell'*arm's length principle* come principio riconosciuto a livello internazionale per definire le condizioni dei prezzi di trasferimento che i gruppi multinazionali applicano per lo scambio infragruppo di beni e servizi.

Il punto di partenza di qualsiasi analisi sui prezzi di trasferimento è lo svolgimento di una corretta analisi funzionale: come indicato dall'OCSE, la remunerazione delle imprese dipende dal livello di funzioni svolte, rischi assunti e assets utilizzati nell'ambito della propria attività.

La suddetta analisi è funzionale all'intercettazione di quei fenomeni di *profit shifting* che comportano un'erosione della base imponibile (mediante lo spostamento di rischi, funzioni e assets in Paesi a fiscalità privilegiata), in particolar modo nel caso di operazioni di riorganizzazione aziendale o trasferimento di beni immateriali.

L'obiettivo degli Stati membri dell'OCSE, come indicato nel Rapporto BEPS, è quello di adottare, **entro giugno 2013, un piano di azione al fine di contrastare i fenomeni di profit shifting** che comportano un'erosione della base imponibile che include:

- strumenti volti a neutralizzare ed eliminare gli effetti degli *hybrid mismatch arrangements* e degli arbitraggi;
- chiarimenti in ordine alle disposizioni sui prezzi di trasferimento applicabili;
- ulteriori soluzioni in merito alla potestà impositiva degli Stati, con particolare riferimento all'area dei *digital goods*;
- la previsione di misure anti-abuso più efficaci, sia a livello nazionale sia a livello internazionale;
- regole sul trattamento fiscale dei finanziamenti infragruppo;
- soluzioni di contrasto ai regimi fiscali considerati dannosi.

Il concetto di residenza e i rischi di esterovestizione

Nel corso del Seminario, particolare rilevanza è stata attribuita ai rischi di "esterovestizione" ai quali sono esposte le imprese italiane in fase di internazionalizzazione (per approfondimenti sul tema della residenza ed esterovestizione, cfr. P.Valente, [Esterovestizione e residenza](#), Milano, IPSOA, 2013).

L'esterovestizione viene intesa come il tentativo, posto in essere strumentalmente da parte di soggetti d'imposta italiani, di sottrarre alla legge tributaria dello Stato italiano (e, dunque, alla potestà impositiva di questo) fonti di reddito, astrattamente imponibili nel territorio dello Stato, e attività d'impresa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR, sono considerate **residenti ai fini delle imposte dirette** le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, abbiano nel territorio dello Stato, alternativamente:

- la **sede legale**, la quale si identifica con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto;
- la **sede dell'amministrazione**, vale a dire il luogo ove viene svolta l'attività di gestione, da desumere da dati concreti;
- l'**oggetto principale dell'attività**, determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) o in mancanza di questi, determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Inoltre, ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 73 TUIR, si considera esistente nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, la sede dell'amministrazione di società ed enti non residenti che detengano partecipazioni dirette di controllo in società ed enti residenti, qualora lo stesso soggetto estero sia a sua volta, alternativamente:

- controllato, anche indirettamente, da società ovvero enti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.;

- amministrato da un Consiglio di Amministrazione, o altro organo di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Nel corso del Seminario, si è rammentato come, nel mese di giugno del 2009, l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti di Milano (AIDC) ha trasmesso alla Commissione europea una denuncia finalizzata a far dichiarare contraria ai principi sanciti dal Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in materia di libertà di stabilimento, la norma interna riguardante il tema della "esterovestizione" di società comunitarie, precisamente, l'art. 73, commi 5-*bis*, *ter* e *quater*, TUIR.

La denuncia aveva ad oggetto principalmente l'illegittimità dell'inversione dell'onere della prova posto, nel caso di specie, a totale carico del contribuente. A seguito della predetta denuncia, la Commissione europea, attivando la cd. procedura UE-Pilot, ha interpellato l'Amministrazione finanziaria italiana la quale, in data 12 aprile 2010 (cfr. protocollo Agenzia delle Entrate n. 2010/39678 del 19 marzo 2010) e 22 dicembre 2010 (cfr. protocollo Agenzia delle Entrate n. 2010/157346 del 20 dicembre 2010), ha fornito il proprio parere.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha specificato espressamente nei suddetti protocolli che la presunzione contenuta nell'art. 73, commi 5-*bis*, *ter* e *quater*, agevola il compito del verificatore nell'accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva della società, "ma non lo esonera dal provare in concreto l'effettività dell'esterovestizione [...] le norme richiamate non operano mai isolatamente, ma costituiscono solo il punto di partenza per una verifica più ampia, da effettuarsi in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, sull'intensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima società e l'Italia".

Infine, nel corso del Seminario, è stata data enfasi - con l'intervento del Prof. Caraccioli - ai **rischi penal-tributari** derivanti da eventuali verifiche in materia di esterovestizione, stabile organizzazione "occulta" e rettifiche di **transfer pricing**, sottolineando i profili di responsabilità degli amministratori e, nel caso dei prezzi di trasferimento, dei soggetti che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi.

Sullo stesso argomento:

- C. Alagna, F. Vincenti, "[Esterovestizione, interposizione fittizia, treaty shopping: profili di rischio](#)", il Quotidiano IPSOA del 17 aprile 2013.

Copyright © - Riproduzione riservata